



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 09/12/2020

FATTO

In data 03.12.2014, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con delegazione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 10.02.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 24.03.2020, richiedeva il rimborso della quote non maturate delle commissioni di attivazione, di intermediazione, delle spese postali, delle spese di istruttoria, delle commissioni di gestione, nonché l'integrale restituzione della commissione di estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 1.825,01, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva la congruità delle detrazioni effettuati in sede di conteggio estintivo per le commissioni di gestione; l'infondatezza della richiesta di restituzione della quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle commissioni di intermediazione, degli oneri erariali, delle spese di istruttoria, dei diritti di estinzione e delle spese di assistenza difensiva.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* t.u.b., l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.



L'art. 125 - *sexies* t.u.b. costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono «*dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata*». La commissione di intermediazione (lett. F del prospetto economico) si riferisce a «*costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso*». I costi posti dalle predette clausole hanno carattere *up front* al pari delle spese di istruttoria «*dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata*»

In conformità dei recenti orientamenti condivisi dei Collegi, la ripetibilità della commissione intermediario non può essere esclusa mediante la dimostrazione della corresponsione del relativo importo al mediatore, fermo restando che nel caso in esame si è in presenza di una commissione diretta alla remunerazione dell'attività svolta in fase di ottenimento del prestito in virtù di conferimento di incarico - recante la medesima data del contratto di finanziamento - ad un intermediario ex art. 106 TUB del quale non risulta la sottoscrizione in calce al contratto.

Anche la voce di costo relativa agli oneri erariali - spese di amministrazione (lett. E del prospetto economico) deve essere considerata *up front*, perché circoscrive le spese postali alla fase di perfezionamento del contratto come rilevato da questo Collegio (decisione 15685/2020).

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 595,62 per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

le commissioni intermediario, euro 122,61 per le spese di istruttoria, euro 217,68 per le commissioni di attivazione, euro 16,40 per gli oneri lett. E).

Il contratto prevede uno specifico criterio per il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di gestione *sub c)* dirette alla remunerazione «*per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento*». Tali commissioni, infatti, sono rimborsate sulla base del piano di ammortamento e nulla è dovuto al ricorrente perché l'intermediario ha corrisposto l'importo di euro 36,95 mediante detrazione in sede di conteggio estintivo.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (122,61 + 217,68 + 595,62 + 16,40 =) 952,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 952,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO